

0166.2 bis. Divieto di costituzione di dote.

Art.166-bis. Divieto di costituzione di dote.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007](#)

Costituzione in dote di beni immobili stimati secondo la previgente disciplina dell'art. 182 cod. civ. - Perfezionamento - Modalità per il trasferimento dei detti beni in proprietà del marito - Espressa dichiarazione in proposito della moglie - Necessità - Conseguenza - Fattispecie. Corte di

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

0166.2 bis. Divieto di costituzione di dote.

Codice civile

C.C.

CC

166 bis

divieto

costituzione

dote